

Tribunale civile e penale di Terni

Sezione Fallimentare

*** ** **

Liquidazione controllata: Romani SNC di Leonardo Romani e C., Romani Leonardo e Battaglia Valentina -
1/2023 R.L.C.

*** ** **

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

Romani SNC di Leonardo Romani e C., Romani Leonardo e Battaglia Valentina

Oggi, **12 Settembre 2023**, il sottoscritto Liquidatore, Dott. Tommaso Onori, procede all'esame delle domande tempestive di ammissione al passivo dei crediti inserite nel progetto di stato passivo.

Il Liquidatore stabilisce quanto segue relativamente ai crediti sottoelencati:

Insinuazione N°1 - Sorit Spa – Massa passiva Leonardo Romani P.IVA 02241250394				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 123,14 richiesti in Privilegio - (art. 2775 e art. 2780 n° 2) € 291,89 richiesti in Chirografo		€ 123,14	€ 291,89	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del tributo "consorzio di bonifica Tevere nera" per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; riscontrato che: - l'istante ha notificato al debitore ingiunzione fiscale n. 20225328100004746 a mezzo raccomandata A/R consegnata al debitore in data 14.02.2022, ingiunzione fiscale n. 20225328100010604 a mezzo raccomandata A/R perfezionata per compiuta giacenza e ingiunzione fiscale n. 20225328100028760 a mezzo raccomandata A/R consegnata al debitore in data 18.01.2023; - l'istante non ha, invece, prodotto la relata di notifica del sollecito n. 20225328100018528 e, pertanto, dovranno essere escluse le spese di notifica; - le notifiche sono avvenute in data antecedente l'apertura della procedura di liquidazione controllata; PQM propone l'ammissione di € 123,14 al privilegio art. 2775 e art. 2780 n° 2, l'ammissione di € 289,14 al chirografo e l'esclusione dell'importo di € 2,75 per diritti di notifica portati dal sollecito di pagamento n. 20225328100018528.		€ 123,14	€ 289,14	
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 123,14 al privilegio art. 2775 e art. 2780 n° 2, l'ammissione di € 289,14 al chirografo e l'esclusione dell'importo di € 2,75 per diritti di notifica portati dal sollecito di pagamento n. 20225328100018528.		€ 123,14	€ 289,14	

Insinuazione N°2 - Credit Factor Spa – Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia P.IVA 07128801003				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 2.321,12 richiesti senza precisare il grado				€ 2.321,12
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del credito portato da residuo saldo capitale e rate insolite su finanziamento chirografario e da scoperto di conto corrente; riscontrato che: - l'istante allega al n. 2 della domanda di partecipazione "copia contratto di cessione del 20.12.2021", il			€ 2.321,12	

quale ad una attenta lettura risulta essere la “proposta” di contratto e non la contrattualizzazione vera e propria; - l’istante allega al n. 3 della domanda di partecipazione “copia estratto Gazzetta Ufficiale n. 1, Parte Seconda del 04.01.2022” dalla quale risulta la intervenuta cessione di crediti tra la cedente (Banco Desio e della Brianza Spa) e l’odierno istante pur tuttavia, dall’analisi della pubblicazione in Gazzetta, non emerge univocamente la cessione del rapporto per il quale si richiede l’ammissione; - l’istante allega al n. 9 della domanda di partecipazione “copia dichiarazione confessoria cessione in favore di Credit Factor S.p.a. del 13.12.2022” a mezzo della quale emerge chiaramente la riconducibilità del credito in favore dell’attuale richiedente; - l’istante allega alla domanda sia il contratto di finanziamento chirografario che il contratto di apertura del conto corrente con le relative certificazioni del credito; PQM propone l’ammissione di € 2.321,12 al chirografo.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l’istante non ha formulato osservazioni, ammette l’importo di € 2.321,12 al chirografo.			€ 2.321,12	

Insinuazione N°3 - Onori Tommaso – Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia
C.F. NROTMS85E05L117W

	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 9.431,41 richiesti in Prededuzione - (art. 2751 bis n°2) L'importo è da considerarsi comprensivo di rimborso spese 10%, al netto dell'acconto già corrisposto all'OCC e oltre cnp 4% ed IVA di Legge.	€ 9.431,41			
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l’istante richiede l’ammissione del credito in prededuzione per l’attività svolta in favore dei debitori quale Gestore della Crisi nominato dall’OCC istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni; riscontrato che: - l’istante allega preventivo di spesa debitamente sottoscritto dai debitori; - il preventivo di spesa è redatto in conformità dei parametri ministeriali previsti per la richiamata attività professionale e, in particolare, applicando la riduzione massima e il rimborso spese forfettario minimo; - l’attività svolta in favore dei sovraindebitati è in re ipsa dimostrata dalla apertura della presente procedura; - l’OCC ha già ricevuto un acconto di € 200,00 all’atto della presentazione della domanda da parte dei debitori; - ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) i compensi maturati dall’OCC godono della prededucibilità; PQM propone l’ammissione di € 9.431,41 per compensi al netto dell’acconto ricevuto e comprensivo del rimborso forfettario nella misura del 10% oltre cnp 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 9.431,41			
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l’istante non ha formulato osservazioni, ammette l’importo di € 9.431,41 per compensi al netto dell’acconto ricevuto e comprensivo del rimborso forfettario nella misura del 10% oltre cnp 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 9.431,41			

Insinuazione N°4 - Enegan Spa – Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia
P.IVA 06017420487

	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 3.544,94 richiesti in Chirografo oltre interessi legali dalle singole scadenze alla data di apertura della procedura.			€ 3.544,94	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l’istante richiede l’ammissione del credito per fornitura di energia elettrica presso il locale commerciale ove era esercitata la attività di impresa della Romani snc; riscontrato che: - l’istante allega alla domanda n. 5 fatture rimaste insolute le quali, seppure atti di formazione			€ 3.544,94	

unilaterale che non forniscono prova del credito, dimostrano l'erogazione del servizio tramite indicazione del codice POD del contatore e l'indirizzo della fornitura coincidente con i locali ove veniva svolta l'attività di impresa; - l'istante allega il contratto di fornitura debitamente sottoscritto dai debitori all'interno del quale è individuato il codice POD del contatore e, dunque, può dirsi resa la prestazione del servizio; - l'istante allega estratto conto dal quale emergono le partite contabili ancora aperte e corrispondenti alla domanda di ammissione; - l'istante richiede, inoltre, gli interessi legali dalla data del dovuto e sino alla data di apertura della procedura senza però fornire analitico conteggio degli interessi richiesti; PQM propone l'ammissione di € 3.544,94 in via chirografaria con esclusione degli interessi richiesti e non analiticamente conteggiati.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 3.544,94 in via chirografaria con esclusione degli interessi richiesti e non analiticamente conteggiati.			€ 3.544,94	

Insinuazione N°5 - Cocchi Carlo Alberto - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia C.F. CCCCLL86C19L117G				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 945,00 richiesti in Prededuzione - (art. 2751 bis n°2) l'importo è da considerarsi oltre IVA di Legge.	€ 945,00			
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del credito in prededuzione per l'attività svolta in favore dei debitori quale perito stimatore delle unità immobiliari di proprietà dei debitori; riscontrato che: - l'istante allega lettere di conferimento incarico debitamente sottoscritte dai debitori; - l'attività svolta in favore dei sovraindebitati è dimostrata dal deposito delle richiamate perizie in allegato alla relazione dell'OCC; - ai sensi dell'art. 277 CCII ai crediti sorti in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri; PQM propone l'ammissione di € 900,00 oltre cnp 5% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 945,00			
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 900,00 oltre cnp 5% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 945,00			

Insinuazione N°6 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia P.IVA: 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 25.147,46 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 1.767,55 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 442,09 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 8.347,47 richiesti in Chirografo		€ 27.357,10	€ 8.347,47	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; - l'istante non ha richiesto gli aggi e le spese di notifica per le cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedura; - gli interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nelle cartelle di pagamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - l'aggio (oneri di riscossione) deve essere sempre considerato chirografario; PQM propone l'ammissione di € 22.897,99 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1 con degradazione dell'importo di € 2.249,47 per		€ 25.078,67	€ 10.625,90	

oneri di riscossione al rango chirografario; propone l'ammissione di € 1.767,55 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; propone l'ammissione di € 413,13 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 28,96 per oneri di riscossione al rango chirografario; propone l'ammissione di € 8.347,47 come richiesto al chirografo.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 1.767,55 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; propone l'ammissione di € 413,13 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 28,96 per oneri di riscossione al rango chirografario; propone l'ammissione di € 8.347,47 come richiesto al chirografo.		€ 25.078,67	€ 10.625,90	

Insinuazione N°7 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia P.IVA: 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 3.202,80 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 108,57 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 5,24 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 7,83 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 54.701,69 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 9.712,95 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19) € 803,29 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 13,08 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 7.852,38 richiesti in Chirografo		€ 68.555,45	€ 7.852,38	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; - l'istante non ha richiesto gli aggi e le spese di notifica per le cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedura; - gli interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nelle cartelle di pagamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - l'aggio deve essere sempre considerato chirografario; PQM propone: - l'ammissione di € 2.971,50 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1 con degradazione dell'importo di € 231,30 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 101,48 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 7,09 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,90 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 0,34 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,94 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 0,45 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 47.684,85 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 3.481,16 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 8.573,45 al privilegio art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19 con degradazione dell'importo di € 310,19 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 720,10 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 83,19 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 12,69 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 0,39 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 4.394,85 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 11,76 per diritti di notifica richiesti nella domanda per cartelle di pagamento (R109R10920230000815554000, R109R109202300001848864000) notificate successivamente alla apertura della liquidazione controllata.		€ 60.073,91	€ 11.927,31	
Provvedimento del Liquidatore:		€ 60.073,91	€ 11.927,31	

Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 2.971,50 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1 con degradazione dell'importo di € 231,30 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 101,48 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di €7,09 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,90 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 0,34 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,94 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 0,45 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 47.684,85 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 3.481,16 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 8.573,45 al privilegio art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19 con degradazione dell'importo di € 310,19 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 720,10 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 83,19 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 12,69 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 0,39 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 4.394,85 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 11,76 per diritti di notifica richiesti nella domanda per cartelle di pagamento (R109R10920230000815554000, R109R109202300001848864000) notificate successivamente alla apertura della liquidazione controllata.				
--	--	--	--	--

Insinuazione N°8 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Massa passiva Leonardo Romani P.IVA: 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 1.043,87 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 25.542,03 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 15,06 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 348,29 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 1.723,20 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 28.699,31 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 77,98 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 526,12 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 4.142,78 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 73,77 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 12.510,16 richiesti in Chirografo		€ 62.192,41	€ 12.510,16	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; - l'istante non ha richiesto gli aggi e le spese di notifica per le cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedura; - gli interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nelle cartelle di pagamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - l'aggio deve essere sempre considerato chirografario; PQM propone: - l'ammissione di € 1.043,87 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 24.946,58 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1 con degradazione dell'importo di € 595,45 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 15,06 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 348,29 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 1.657,17 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 66,06 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 24.653,76 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 2.050,47 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 73,57 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 4,41 per oneri di		€ 57.090,38	€ 15.445,16	

riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 501,90 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 2,22 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 3.836,98 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 305,80 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 13,23 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 3,60 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 2.101,44 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 5,88 per diritti di notifica e di € 59,71 per oneri di riscossione richiesti nella domanda per cartelle di pagamento (R109R10920220006995324000, R109R40920190000642658000) notificate successivamente alla apertura della liquidazione controllata.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 1.043,87 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 24.946,58 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1 con degradazione dell'importo di € 595,45 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 15,06 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 348,29 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 1.657,17 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8 con degradazione dell'importo di € 66,06 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 24.653,76 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 2.050,47 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 73,57 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 4,41 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 501,90 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 2,22 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 3.836,98 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 305,80 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 13,23 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 3,60 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 2.101,44 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 5,88 per diritti di notifica e di € 59,71 per oneri di riscossione richiesti nella domanda per cartelle di pagamento (R109R10920220006995324000, R109R40920190000642658000) notificate successivamente alla apertura della liquidazione controllata.		€ 57.090,38	€ 15.445,16	

Insinuazione N°9 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Massa passiva Valentina Battaglia P.IVA: 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 230,47 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 4.396,71 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 209,27 richiesti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 78,02 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 23,32 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 1.598,29 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 33,93 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 2.815,11 richiesti in Chirografo		€ 6.570,01	€ 2.815,11	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; - l'istante non ha richiesto gli aggi e le spese di notifica per le cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedura; - gli		€ 6.408,21	€ 2.920,75	

interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nelle cartelle di pagamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - l'aggio deve essere sempre considerato chirografario; PQM propone: - l'ammissione di € 230,47 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 4.396,71 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 209,27 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 73,60 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 4,42 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 1.494,07 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 104,22 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,09 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 28,28 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 50,28 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 5,88 per diritti di notifica richiesti nella domanda sulla cartella di pagamento R109R1092022000574305600 per mancanza della notifica.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 230,47 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 4.396,71 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 209,27 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 73,60 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 4,42 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 1.494,07 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 104,22 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 4,09 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 28,28 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 50,28 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'esclusione dell'importo di € 5,88 per diritti di notifica richiesti nella domanda sulla cartella di pagamento R109R1092022000574305600 per mancanza della notifica.		€ 6.408,21	€ 2.920,75	

Insinuazione N°10 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Massa passiva Valentina Battaglia P.IVA: 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Preciso
Richiesta del Creditore: € 50.953,44 richiesti in Privilegio - (art. 2808 e art. 2748 c. 2) Il creditore chiede l'ammissione in via ipotecaria dei crediti assistiti dai seguenti privilegi: - € 1.140,56 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - € 28.055,28 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - € 5.592,06 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - € 726,16 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18; - € 178,37 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20; - € 6,87 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20; - € 15.254,14 al chirografo.		€ 50.953,44		
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; - l'istante non ha richiesto gli aggi e le spese di notifica per le cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedura; - gli interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nelle cartelle di pagamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - l'aggio deve essere sempre considerato chirografario; - l'istante procedeva ad iscriverne ipoteca a garanzia dei propri crediti in data 16.03.2023 e, quindi, in data anteriore alla apertura della presente procedura intervenuta con sentenza del 17.03.2023, producendo la relativa nota di iscrizione; PQM propone: - l'ammissione di € 1.140,56 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 28.055,28 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 5.592,06 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 632,78 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778		€ 50.897,09		

n°18 con degradazione dell'importo di € 43,51 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 167,22 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 11,15 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 56,35 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'ammissione per tutti gli importi sopra riportati con prelazione ipotecaria.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo € 1.140,56 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 28.055,28 al privilegio art. 2753 e art. 2778 n°1; - l'ammissione di € 5.592,06 al privilegio art. 2754 e art. 2778 n°8; - l'ammissione di € 632,78 al privilegio art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 con degradazione dell'importo di € 43,51 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'ammissione di € 167,22 al privilegio art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20 con degradazione dell'importo di € 11,15 per oneri di riscossione al rango chirografario; - l'esclusione dell'importo di € 56,35 per interessi sui ritardati pagamenti dei singoli tributi in virtù della mancata produzione del prospetto di conteggio con indicazione del tasso applicato, del dies a quo e del dies ad quem (necessariamente la data della liquidazione controllata); - l'ammissione per tutti gli importi sopra riportati con prelazione ipotecaria.		€ 50.897,09		

Insinuazione N°11 - Struzzi Mauro – Massa passiva Leonardo Romani, Valentina Battaglia C.F. STRMRA45S12L117Q				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 24.600,00 richiesti senza precisare il grado oltre interessi legali dalla debenza e sino alla data di chiusura dello stato passivo.				€ 24.600,00
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante chiede l'ammissione del credito portato da "scrittura privata di prestito di denaro tra privati ex art. 1813 e ss. c.c."; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione la scrittura privata debitamente sottoscritta tra le parti la quale tuttavia risulta essere priva di data certa; - agli atti della procedura non è stato rinvenuto alcun documento attestante la traditio della somma a nulla rilevando la "quietanza" rilasciata all'art. 1 della citata scrittura privata; - il titolo cambiario posto a garanzia è stato correttamente depositato in originale presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Terni; PQM propone: - l'esclusione del credito per le causali di parte motiva. Il Liquidatore, preso atto che il creditore trasmetteva tempestivamente (in data 10.06.2023) le osservazioni al progetto di stato passivo con le quali insisteva per l'ammissione del credito in virtù dell'implicito esercizio dell'azione causale mediante l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento e, quindi, con onere della prova in capo al debitore di provare l'inesistenza del credito; ritenuto: che l'esercizio della azione causale, nel caso di specie, non permette di soddisfare la prova del credito in virtù del mancato rinvenimento agli atti della procedura di alcun documento attestante la traditio della somma del rapporto sottostante; che il rapporto sottostante (scrittura privata di prestito di denaro tra privati ex art. 1813 e ss. c.c.) così come la cambiale prodotta risulta essere privo di data certa ex art. 2704, comma 1, c.c.; PQM ritiene la prova del credito e la prova della formazione del titolo anteriore alla data di apertura della procedura non superata e, pertanto, propone l'esclusione del credito per le causali di parte motiva, informando sin da ora il creditore che trascorso l'ulteriore termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente progetto di stato passivo rimetterà gli atti al Giudice ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII.				€ 0,00
Provvedimento del Liquidatore:			€ 24.600,00	

Il Liquidatore, preso atto che l'istante formulava tempestive osservazioni insistendo nella domanda, rimetteva gli atti al GD per la formazione definitiva dello stato passivo.				
Il GD, con decreto del 06.09.2023 allegato al presente stato passivo, ammette al passivo della procedura di liquidazione controllata in epigrafe MAURO STRUZZI (cron. n. 11) per € 24.600,00, in chirografo, come da domanda, con esclusione degli interessi richiesti				

Insinuazione N°12 - Parroni Dino – Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia C.F. PRRDNI69T26H501E				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 10.443,40 richiesti in Prededuzione - (art. 2751 bis n°2) L'importo è da considerarsi al netto dell'acconto già ricevuto e comprensivo di rimborso spese forfettario, cpa e IVA di Legge.	€ 10.443,40			
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del credito in prededuzione per l'attività svolta in favore dei debitori per consulenza ed assistenza legale nonché per la redazione del ricorso finalizzato alla apertura della presente procedura; riscontrato che: - l'istante allega lettere di conferimento incarico debitamente sottoscritte dai debitori ove veniva pattuito un compenso pari ad € 7.500,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% ed IVA di Legge; - l'attività svolta in favore dei sovraindebitati è dimostrata in re ipsa dalla apertura della presente procedura avendo il creditore redatto il ricorso introduttivo per la liquidazione controllata richiesta dagli stessi debitori; - l'istante ha già percepito un acconto di complessivi € 500,00 di cui € 293,98 per compensi, € 11,76 per cpa 4%, € 67,26 per IVA ed € 125,00 per rimborso spese anticipate (€ 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo), allegando la relativa fattura; - l'istante richiede, quindi, la complessiva somma di € 10.443,40 (comprensiva degli accessori) la quale risulta essere viziata da evidente errore materiale di calcolo avendo l'istante portato a deconto l'intera fattura di acconto non depurando le spese anticipate e, pertanto, si ritiene opportuno rettificarne l'importo nei corretti € 10.570,40; - l'istante richiede l'ammissione ai sensi dell'art. 14-septies Legge 3/2012, ad oggi abrogata e sostituita dalle norme del d. lgs n. 14/2019 e ss.mm. e ii., che si ritiene di dover sussumere al nuovo dettato normativo; - ai sensi dell'art. 277 CCII ai crediti sorti in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri; PQM propone l'ammissione di € 10.570,40 comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 10.570,40			
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 10.570,40 comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 10.570,40			

Insinuazione N°13 - Scappiti Mauro - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia C.F. SCPMRA70B14L117P				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 14.882,00 richiesti in Privilegio - (art. 2751 bis n°1) TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per Legge.		€ 14.882,00		
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del credito in privilegio per l'attività svolta quale dipendente della società debitrice; riscontrato che: - l'istante allega accordo di conciliazione sindacale e busta paga di liquidazione del TFR dal quale emerge con chiarezza la sussistenza del rapporto di lavoro; PQM propone l'ammissione del TFR per l'importo di € 14.882,00 al netto della ritenuta fiscale al privilegio ex art.		€ 14.882,00		

2751-bis n. 1, c.c..				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni, ammette l'importo di € 14.882,00 al netto della ritenuta fiscale al privilegio ex art. 2751-bis n. 1, c.c. per TFR.		€ 14.882,00		

Insinuazione N°14 - Cianchini Patrizia - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia C.F. CNCPRZ68M44F844G				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 7.112,80 richiesti in Prededuzione - (art. 2751 bis n°2) comprensivo di cnp 4% ed IVA di Legge.	€ 7.112,80			
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto che l'istante richiede l'ammissione del credito in prededuzione per l'attività svolta in favore dei debitori per consulenza ed assistenza tecnico contabile finalizzata alla apertura della presente procedura; riscontrato che: - l'istante allega lettera di conferimento incarico debitamente sottoscritta dai debitori ma manchevole della seconda pagina ove veniva pattuito un compenso pari ad € 6.000,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% ed IVA di Legge; - l'attività svolta in favore dei sovraindebitati è dimostrata in re ipsa dalla apertura della presente procedura avendo il creditore partecipato alle attività prodromiche alla predisposizione del ricorso; - l'istante ha già percepito un acconto di complessivi € 500,00 di cui € 394,07 per compensi, € 15,76 per cnp 4% ed € 90,16 per IVA di Legge, allegando la relativa fattura; - ai sensi dell'art. 277 CCII ai crediti sorti in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri; PQM propone l'ammissione di € 7.112,80 comprensivo di cnp 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c. CON LA RISERVA, e con termine di 15 giorni (dalla comunicazione del presente provvedimento) per la trasmissione alla procedura del mandato professionale nella sua interezza, avvisando il creditore che, in mancanza di tale produzione documentale, la riserva dovrà considerarsi automaticamente sciolta in senso negativo. Il Liquidatore, preso atto che il creditore trasmetteva tempestivamente (in data 26.05.2023) le integrazioni richieste producendo il mandato professionale nella sua interezza; ritenuto che appare opportuno procedere allo scioglimento della riserva in senso positivo; PQM a scioglimento della riserva assunta, propone l'ammissione di € 7.112,80 comprensivo di cnp 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c.	€ 7.112,80			
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto delle osservazioni, ammette l'importo di € 7.112,80 comprensivo di cnp 4% ed IVA di Legge in prededuzione e assistita dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2, c.c..	€ 7.112,80			

Insinuazione N°15 - Municipia spa - Massa passiva Romani snc, Leonardo Romani, Valentina Battaglia P.IVA 01973900838				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 1.462,00 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 438,60 richiesti in Chirografo per sanzioni € 156,50 richiesti in Chirografo per interessi € 5,88 richiesti in Chirografo per diritti di notifica		€ 1.462,00	€ 600,98	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante; riscontrato che: - l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione l'avviso di accertamento n.		€ 0,00	€ 0,00	

202211031620301981971050 a mezzo del quale veniva accertato il tributo TARI per l'annualità 2018 regolarmente notificato alla procedura a mezzo PEC; - l'istante ha richiesto le spese di notifica per l'avviso di cui sopra notificato successivamente alla data di apertura della procedura e, pertanto, da escludersi; - gli interessi maturati sui ritardati pagamenti dei tributi inclusi nell'avviso di accertamento devono essere esclusi per mancanza del dettaglio analitico di conteggio degli stessi; - la domanda risulta essere manchevole di quanto previsto ex art. 201, lett. a), CCII, nella parte ove specifica la necessaria presenza delle coordinate IBAN o della dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario in base a quanto stabilito dal Liquidatore, e, pertanto, dovrà essere dichiarato inammissibile; PQM propone: l'ammissione di € 1.462,00 al privilegio ex art. 2752, c. 3, c.c., l'ammissione di € 438,60 al chirografo e l'esclusione degli interessi e dei diritti di notifica per l'importo di € 162,38 CON LA RISERVA, e con termine di 15 giorni (dalla comunicazione del presente provvedimento) per la trasmissione alla procedura delle coordinate IBAN o della dichiarazione in parte motivata, avvisando il creditore che, in mancanza di tale produzione documentale, la riserva dovrà considerarsi automaticamente sciolta in senso negativo. Il Liquidatore, vista la trasmissione del progetto di stato passivo al creditore in data 26.05.2023, prende atto che il creditore non presentava né osservazioni al progetto di stato passivo né l'integrazione documentale richiesta; ritenuto che appare opportuno procedere allo scioglimento della riserva in senso negativo; PQM a scioglimento della riserva assunta, propone l'esclusione del credito per inammissibilità della domanda in quanto manchevole di quanto previsto ex art. 201, lett. a), CCII, nella parte ove specifica la necessaria presenza delle coordinate IBAN o della dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario in base a quanto stabilito dal Liquidatore, informando sin da ora il creditore che trascorso l'ulteriore termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente progetto di stato passivo rimetterà gli atti al Giudice ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII..				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante non ha né formulato osservazioni né integrato la domanda, rimetteva gli atti al GD per la formazione definitiva dello stato passivo. Il GD, con decreto del 06.09.2023 allegato al presente stato passivo, dichiara inammissibile la domanda di insinuazione avanzata da MUNICIPIA S.P.A. (cron. n. 15).		€ 0,00	€ 0,00	

Insinuazione N°16 – Banco di Desio e della Brianza Spa - Massa passiva Leonardo Romani, Valentina Battaglia P.IVA 01973900838				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: € 227.010,56 quale saldo debitore relativo al rapporto di mutuo ipotecario fondiario (art. 2808) oltre interessi al tasso convenzionale per il biennio antecedente la procedura di liquidazione del patrimonio e l'anno in corso alla data dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 2855 c.c. e 54 l.f. nonché i successivi interessi al tasso legale dall'11.03.2023 sino alla chiusura della procedura, oltre agli ulteriori interessi alla differenza tra il tasso legale e il tasso convenzionale dall'11.03.2023 fino alla data di chiusura della liquidazione in Chirografo € 868,92 – quale saldo debitore del conto corrente oltre agli interessi maturati al tasso legale dal 02.12.2022 alla data di apertura della procedura		€ 227.010,56	€ 868,92	
Proposta del Liquidatore: Il Liquidatore, vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa; preso atto della richiesta dell'istante che chiede di essere ammesso allo stato passivo della procedura per residuo debito portato da contratto di mutuo ipotecario e per residuo debito maturato su rapporto di conto corrente;		€ 0,00	€ 0,00	

-rilevato che il creditore è stato avvisato della apertura della procedura e invitato a depositare la domanda di partecipazione con PEC del 22.03.2023 ore 18:54 (comprensiva della allegazione della sentenza e di comunicazione accompagnatoria) all'indirizzo dell'Istituto di credito estratto dal Registro INIPEC; -rilevato che nella sentenza veniva fissato il termine per la trasmissione delle domande in giorni 60; -rilevato che l'istante presentava la domanda solamente in data 08.06.2023 e, quindi, oltre il termine assegnato (ancorché ricadente nell'eventuale maggior termine di giorni 90 in caso di proroga) e, pertanto, la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile; -rilevato che la domanda risulta essere manchevole di quanto previsto ex art. 201, lett. a), CCII, nella parte ove specifica la necessaria presenza delle coordinate IBAN o della dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario in base a quanto stabilito dal Liquidatore, e, pertanto, la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile; -considerato che per le ragioni di cui sopra non appare opportuno procedere ad una disamina nel merito della domanda; PQM propone l'inammissibilità della domanda per le causali di cui in parte motiva, informando sin da ora il creditore che trascorso l'ulteriore termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente progetto di stato passivo rimetterà gli atti al Giudice ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII.				
Provvedimento del Liquidatore: Il Liquidatore, preso atto che l'istante ha formulato osservazioni, rimetteva gli atti al GD per la formazione definitiva dello stato passivo. Il GD, con decreto del 06.09.2023 allegato al presente stato passivo, ammette il credito insinuato dal creditore BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (cron. n. 16), come segue: a) in via privilegiata ipotecaria, con riconoscimento del privilegio ipotecario derivante dalla natura fondiaria del finanziamento, l'importo di € 227.010,56, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della procedura sino alla vendita del bene ipotecato, da collocarsi nello stesso grado del credito principale ex art. 2855, ult. co., c.c.; b) in via chirografaria, l'importo di € 868,92, con esclusione dell'importo richiesto a titolo di interessi		€ 227.010,56	€ 868,92	

Si allega provvedimento del GD del 06.09.2023 per farne parte integrante del presente stato passivo.

IL LIQUIDATORE,

forma lo stato passivo, lo rende esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria.

Terni, li 12.09.2023


Il Liquidatore
 Dott. Tommaso Onori



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO MOTIVATO DI DEFINITIVA FORMAZIONE
DELLO STATO PASSIVO EX ART. 273, CO. 5, CCII

Liquidazione controllata: ROMANI S.N.C. - DI ROMANI LEONARDO & C.; ROMANI LEONARDO e BATTAGLIA VALENTINA (n. 1/2023)

Giudice delegato: dott.ssa Francesca Grotteria

Liquidatore: dott. Tommaso Onori

Il giudice delegato, adito in data 08.07.2023 con istanza di rimessione degli atti relativi alla formazione dello stato passivo da parte del liquidatore, in relazione ai cronologici nn. 11, 15 e 16;

- letti gli atti della procedura e viste le deduzioni formulate dalle parti all'udienza del 06.09.2023;

- rilevato, quanto al credito vantato da **MAURO STRUZZI** (cron. n. 11 - massa passiva Leonardo Romani e Valentina Battaglia) che la domanda di insinuazione risulta fondata su una scrittura privata contemplante un contratto di mutuo stipulato con entrambi i debitori persone fisiche della presente procedura, recante data 15.10.2019, e su una cambiale firmata da Romani Leonardo in pari data e per il medesimo importo indicato in contratto (pari ad € 25.800,00) e, in base a quanto riferito dal creditore e confermato all'udienza del 06.09.2023 dal curatore, depositata in Cancelleria in originale;

- rilevato che di detto contratto e del titolo cambiario rilasciato a garanzia dell'adempimento dello stesso viene fatta espressa menzione nella lettera raccomandata di messa in mora, redatta dai legali del creditore istante, la quale reca un timbro postale del 09.11.2022 (v. all. 5 alla domanda di insinuazione);

- ritenuto che detta circostanza sia idonea ad attribuire alle scritture allegate alla domanda data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della presente procedura (v. Cass. 24320/07, Cass. 4646/97, Cass. 1016/93, sull'eventualità della menzione della scrittura in una diffida ad adempiere inviata a mezzo di raccomandata, della quale venga prodotto l'avviso di ricevimento in data certa anteriore al fallimento; v. Cass. 26778/2016, sulla idoneità del timbro di Poste Italiane s.p.a. – e non rilasciato da una società privata - a conferire data certa al documento sul quale è apposto);

- ritenuto, al contrario, che sulla somma richiesta ed ammessa in linea capitale non possa essere riconosciuto alcun interesse corrispettivo o moratorio in quanto non oggetto di specifica quantificazione o indicazione, nemmeno in punto di decorrenza, da parte dell'istante, da ritenersi in tal senso onerato (arg. ex Cass. 21459/2017; Cass. n. 2493/2001);

- ritenuto, dunque, che il credito residuo indicato dall'istante in € 24.600,00 debba essere ammesso in chirografo, come da domanda, con esclusione degli interessi richiesti in quanto non oggetto di specifica quantificazione da parte dell'istante;

- rilevato, quanto al credito vantato da **MUNICIPIA S.P.A.** (cron. n. 15 - massa passiva Romani snc, Leonardo Romani e Valentina Battaglia) che la domanda, anche a seguito del termine concesso dal liquidatore per presentare osservazioni al progetto di stato passivo, nonché a seguito della comunicazione dello stato passivo poi formato dal liquidatore, risulta essere manchevole di quanto previsto ex art. 201, lett. a), CCII - ossia delle coordinate IBAN o, in alternativa, della dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario - e, pertanto, non potrà che essere dichiarata inammissibile in ragione dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 270, co. 2, lett. d) CCII, relativo alla procedura di liquidazione controllata, all'art. 201 CCII, dettato in materia di liquidazione giudiziale;

- rilevato, da ultimo, quanto al credito vantato da **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.** (cron. n. 16 - massa passiva Leonardo Romani e Valentina Battaglia) che la domanda è stata ritenuta inammissibile dal liquidatore in quanto presentata soltanto in data 08.06.2023 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine ex art. 270, comma 2, lettera d), CCII, scaduto il giorno 21.05.2023;

- considerato che, a mente dell'art. 273, co. 7, CCII, la domanda tardiva è ammissibile soltanto qualora l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo;

- ritenuto che, nel caso di specie, l'istante abbia fornito sufficiente prova della non imputabilità del ritardo nel quale è incorso nel trasmettere la domanda, peraltro minimo, in quanto limitato a pochi giorni dalla scadenza del termine di legge;

- ritenuto, in particolare, che ciò possa evincersi a) dalla costante interlocuzione intervenuta tra il creditore istante ed il liquidatore, in qualità di Gestore della Crisi, nella fase dedicata alla precisazione del credito anteriore all'apertura della presente procedura (v. all. 7 e 8 alla domanda di insinuazione), collaborazione di per sé è indicativa di un forte interesse all'insinuazione del credito; b) dalla e-mail con la quale, in data 03.04.2023 (all. 9), l'area NPL del Banco Desio, con la quale sino a quel momento il dott. Onori aveva interloquito, ha trasmesso a quest'ultimo una richiesta di informazioni in merito all'eventuale apertura della procedura di LC nei confronti dei propri debitori, dando altresì atto di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale a riguardo (v. pec allegate alla domanda di insinuazione); c) dalla circostanza per cui, sebbene il liquidatore abbia dedotto di aver comunicato, in data 22.03.2023, l'apertura della procedura al creditore istante al suo indirizzo pec risultante dal registro INIPEC (ossia, "segreteria@pec.bancodesio.it"), risulta dalla documentazione in atti che, fino a quel momento, gli scambi con il dott. Onori erano avvenuti tramite il diverso indirizzo "ufficioutp@pec.bancodesio.it", il che ha verosimilmente portato ad un mancato raccordo tra gli

Uffici interni della Banca istante, come evidenziato da quest'ultima; d) dall'assenza di prova legale dell'effettiva ricezione (circostanza sin da subito e tuttora contestata dal creditore istante) della pec trasmessa in data 22.03.2023 dal liquidatore, il quale ha omesso di produrre in atti le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e di inserire i dati identificativi delle suddette ricevute nel file dati “atto.xml”, essendosi, piuttosto, limitato a depositare un file in formato “.pdf” attestante l'avvenuta consegna della comunicazione (all. 8 all'istanza; cfr. sulle conseguenze dell'omessa prova della notifica in conformità alla legge n. 53 del 1994, da ultimo, Cass. 16189/2023); e) risulta, infine, dalla stessa sentenza di apertura della presente procedura, pubblicata in data 17.03.2023, che l'inserimento della medesima nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale, posto a carico del liquidatore, è stata rimandata ad un momento successivo, atteso che, a detta data “la relativa pagina web” risultava “non funzionante”;

- ritenuto, in definitiva, di non poter condividere il giudizio di inammissibilità formulato dal liquidatore nel proprio progetto di stato passivo, in quanto la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione n. 16 può dirsi sufficientemente provata in ragione del complesso delle risultanze sopra ripercorse;

- ritenuto, inoltre, superato il profilo di inammissibilità relativo alla mancata indicazione dell'IBAN da parte del creditore, in quanto detto codice risulta, in realtà, espressamente indicato, perlomeno nelle osservazioni presentate dalla Banca in data 27.06.2023 ed allegate all'istanza del liquidatore (v. all. 7);

- ritenuto, quanto al merito della domanda, che la stessa, nella parte in cui afferisce al credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 055-000-3592311-000, sottoscritto il 27.03.2008, rinegoziato in data 19-20.12.2018, risulti fondata e non contestata dal curatore per l'importo richiesto a titolo di saldo debitore al momento dell'apertura della procedura, pari ad € 227.010,56, da ammettersi, dunque, in via privilegiata ipotecaria, con riconoscimento del privilegio ipotecario derivante dalla natura fondiaria del finanziamento;

- ritenuto, invece, di dover condividere le osservazioni formulate in udienza dal curatore in ordine all'impossibilità di estendere il privilegio ipotecario agli interessi convenzionali richiesti dal creditore ex art. 2855 c.c. per il biennio antecedente la procedura e l'anno in corso alla data dell'apertura della stessa, atteso che difetta uno specifico conteggio a riguardo (v. Cass. 21459/2017; Cass. n. 2493/2001; e considerato, peraltro, che trattasi di norma relativa ai soli interessi corrispettivi e non moratori, v. Trib. Ascoli Piceno, 05/02/2010; Trib. Milano, 18/04/2005);

- ritenuto, d'altro canto, di poter dare applicazione all'art. 2855, ult. co., c.c. con conseguente riconoscimento, in linea con quanto proposto in udienza dal liquidatore, degli interessi al tasso legale maturati a partire dall'apertura della procedura e fino alla vendita del bene nello stesso grado del capitale (Cass. 22954/2020);

- ritenuta parimenti fondata la domanda di ammissione dell'importo di euro 868,92 quale saldo debitore del conto corrente n. 5268900 (anche alla luce della proposta favorevole in tal senso formulata all'udienza dal liquidatore), con esclusione dell'importo richiesto a titolo di interessi sino

all'apertura della procedura per difetto di specifico conteggio degli stessi in sede di domanda di insinuazione;

- visto l'art. 273, co. 5, CCII,

provvede

alla definitiva formazione del passivo della procedura in epigrafe indicata così disponendo:

- ammette al passivo della procedura di liquidazione controllata in epigrafe **MAURO STRUZZI** (cron. n. 11) per € 24.600,00, in chirografo, come da domanda, con esclusione degli interessi richiesti;
- dichiara inammissibile la domanda di insinuazione avanzata da **MUNICIPIA S.P.A.** (cron. n. 15);
- ammette il credito insinuato dal creditore **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.** (cron. n. 16), come segue: a) in via privilegiata ipotecaria, con riconoscimento del privilegio ipotecario derivante dalla natura fondiaria del finanziamento, l'importo di € 227.010,56, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della procedura sino alla vendita del bene ipotecato, da collocarsi nello stesso grado del credito principale ex art. 2855, ult. co., c.c.; b) in via chirografaria, l'importo di € 868,92, con esclusione dell'importo richiesto a titolo di interessi.

dispone

- la definitiva formazione del passivo della procedura in epigrafe mediante l'integrazione e, in relazione ai cronologici nn. 11, 15 e 16, la modifica, dello stato passivo predisposto dal liquidatore in data 18.06.2023 con il presente decreto;
- la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria al liquidatore, il quale ne curerà la pubblicazione unitamente allo stato passivo da lui formato ai sensi dell'art. 273, co. 3, CCII;
- la comunicazione, a cura del liquidatore, della predetta pubblicazione a tutti i creditori insinuati, dando atto che dalla data di tale comunicazione decorre il termine per proporre reclamo ex art. 273, co. 6, CCII.

Terni, 06/09/2023

Il giudice delegato
dott.ssa Francesca Grotteria